

E' corretto continuare ad erogare la specifica indennità, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996, ai lavoratori assunti in profili della categoria B, con trattamento stipendiale corrispondente alla posizione economica B1 e che successivamente hanno raggiunto la posizione economica B6 a seguito di sola progressione economica orizzontale?

La "specifica indennità" di € 5,38 mensili (64,56 annui lordi), di cui all'art. 4, comma 3 del CCNL del 16.7.1996), che compete esclusivamente al personale inquadrato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica B1, è conservata anche nel caso di successiva acquisizione di altre posizioni economiche all'interno della categoria fino alla B7.

Tale indennità non può più essere corrisposta in caso di acquisizione da parte del dipendente di uno dei profili con trattamento stipendiale iniziale stabilito nella posizione economica B3 o di un profilo della categoria C.